



IL REGIME DEI CALI

Nella tecnica doganale e delle accise con il termine “calo” si intende una diminuzione di peso e volume di un determinato bene.

Oggi la disciplina dei cali è normata dal D.M. 13/gennaio/2000, n. 55 “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale ad accise” che sostituendo e aggiornandolo il D.M. 13 maggio 1971 come modificato dal D.M. 21 novembre 1974, stabilisce la classificazione dei cali in “cali naturali” e “cali tecnici”.

I cali naturali rappresentano una diminuzione di peso e volume delle merci che si verifica per il fatto obiettivo della giacenza delle merci in un magazzino o altri luoghi di custodia e dipende dal tempo di giacenza, dal tipo di contenitore, dalle condizioni ambientali in cui le merci si trovano, nonché dalle proprietà e qualità chimico fisico delle merci stesse.

Nei cali naturali, sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione e all'estrazione delle merci dai magazzini o contenitori.

I cali tecnici sono perdite di peso e di volume che si verificano a seguito di manipolazioni e spostamenti di merci. In questa disciplina rientrano sia i cali che si ottengono a seguito di “operazioni semplici” eseguite all'interno di un deposito come la decantazione, la cernita, la filtrazione, la miscelazione, il travaso, (operazioni non connesse con il ciclo di produzione), che i cali che si producono per il “trasporto” delle merci da una località all'altra. Rientrano in detta disciplina anche l'apertura temporanea dei contenitori o recipienti contenenti prodotti volatili.

Per quanto riguarda, invece, i cali che si ottengono nel corso delle lavorazioni o di fabbricazione dei prodotti soggetti ad accisa l'abbuono è concesso, ad ogni singolo prodotto, nei limiti previsti secondo le disposizioni vigenti in materia. Per i limiti dei cali ammessi, bisogna far riferimento alle misure stabilite rispettivamente dalla Tab. A per i cali naturali, e dalla Tab. B per i tecnici, allegate al D.M. 55/2000.

Riconoscimento dei Cali

Una importante novità, introdotta dal nuovo Regolamento, riguarda il riconoscimento dell'abbuono dei cali sia naturali che tecnici, che può essere concesso solo se richiesto espressamente dal soggetto obbligato.

A tal fine, mentre nel caso di riconoscimento dei cali naturali, la richiesta riveste un carattere soprattutto formale in quanto non esistono motivi ostativi che potrebbero influire sulle rinuncia all'abbuono da parte dell'operatore riveste, invece, carattere di natura sostanziale quando si tratta dei cali tecnici. In tale circostanza, la concessione dei cali è vincolata a specifici adempimenti sia da parte dell'Amministrazione che dell'operatore atteso che, quest'ultimo, potrebbe decidere di non avvalersi di tale agevolazione per non sottoporsi a particolari controlli o per non interrompere il ciclo produttivo.

Pertanto, per i cali naturali la richiesta presentata dall'operatore può avere la caratteristica “dell'una tantum” con l'avvertenza di riportare gli estremi di presentazione della domanda, (n. di protocollo e data) nei processi verbali di inventario periodico redatto in contraddittorio con la parte, o di verifica tecnico-amministrativa, durante la quale è stata è stato eseguito anche l'inventario.

Nei depositi fiscali i prodotti finiti, una volta accertati in quantità, vengono consegnati al depositario autorizzato per cui non sono più sottoposti a vigilanza diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al fine di consentire ai funzionari di poter eseguire tuttavia interventi e riscontri durante le “operazioni semplici”, è necessario che l'esecuzione di dette operazioni vengano ad essere preventivamente e singolarmente segnalate agli uffici delle Dogane. Nella segnalazione devono essere indicate: il tipo di operazione che verrà eseguita, l'orario di effettuazione, la quantità di prodotto manipolato, i serbatoi e gli impianti interessati. Inoltre, affinché in sede di inventario possa essere concesso il relativo calo tecnico, (entro il limite risultante dal cumulo con i cali legali di giacenza) necessita che le operazioni inerenti le delle lavorazioni definite “operazioni semplici”, risultano allibrate in appositi registri, vidimati dall'Amministrazione Finanziaria, e che ogni allibramento venga completato con la firma del responsabile che ha eseguito le operazioni stesse.

Analogamente, a quanto sopra, anche i depositari autorizzati che trasferiscono i prodotti con autobotte, dai propri depositi fiscali ad altri, per usufruire dell'abbuono devono presentare la richiesta “una tantum”. Per le partite pervenute, invece, dai depositari fiscali ubicati nel territorio della comunità, la richiesta anche per questo caso “una tantum” potrà essere presentata dal mittente o dal destina-